

del - 6 GIU. 2016

Oggetto: **Sopravvenienze passive - Gestione Liquidatoria ex USL 21 anni 1994 e precedenti - Tribunale di Cagliari - Sezione Lavoro: ricorso promosso dal sig. M.S. nei confronti della Gestione Stralcio della ex USL n. 21 - Liquidazione somme in esecuzione sentenza n. 1616/15**

Il Direttore Amministrativo
certifica

la deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti

Il Commissario Liquidatore

coadiuvato dal

Direttore Amministrativo: **Dott.ssa Antonella Carreras**

Direttore Sanitario: **Dott. Pier Paolo Pani**

Su proposta del Servizio Affari Legali, che:

- VISTO l'art. 2, comma 14 della legge 28.12.1995, n. 549;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 45/28 del 24.09.96 e la nota dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 10918 del 03.10.1996;
- PREMESSO che in data 28.11.2011 è stato notificato alla Gestione Stralcio Liquidatoria della cessata USL 21 il ricorso proposto, nanti il Tribunale di Cagliari - Sezione Lavoro, dal sig. M.S., dipendente, all'epoca, dell'Azienda Ospedaliera Brotzu in qualità di Assistente tecnico, per l'accertamento del proprio diritto al risarcimento del danno subito, ai sensi dell'art. 2116, 2° comma c.c., a seguito del mancato versamento da parte della cessata USL 21, dei contributi previdenziali obbligatori, per il periodo intercorrente tra maggio 1982 e giugno 1986;
- CHE la Gestione stralcio Liquidatoria ex USL 21 ha resistito alla domanda proposta, nanti il Tribunale di Cagliari, col ministero dell'avv. Carlo Diana, legale interno dell'Ente, eccependo, tra l'altro, la carenza di interesse del ricorrente per non aver questi ancora raggiunto l'età pensionabile e la prescrizione del credito;
- ATTESO che il Tribunale di Cagliari in funzione di Giudice del Lavoro, con sentenza n. 1616/15, ha condannato la Gestione Stralcio Liquidatoria della cessata USL 21 di Cagliari alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese processuali sostenute che liquida in € 5.200,00=, oltre accessori di legge, per complessivi € 7.587.42=;
- RITIENE alla luce di quanto sopra esposto di dare esecuzione alla sentenza n. 1616/15 e liquidare in favore del sig. M.S. l'importo sopra indicato;
- PRESO ATTO che la spesa in argomento non risulta inclusa tra i debiti della situazione liquidatoria al 30.09.1996 ex USL 21, anni' 1994 e precedenti, in quanto gli oneri per contenziosi insorti per fatti accaduti anteriormente al 31.12.1995, determinati in via presuntiva, sono risultati sottostimati;
- CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;
- VISTO il parere favorevole del Collegio Sindacale del 22/06/2016, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;



DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di dare esecuzione alla sentenza n. 1616/15, resa dal Tribunale di Cagliari in funzione di Giudice del Lavoro a definizione della vertenza promossa dal sig. M.S. nei confronti della Gestione Liquidatoria della cessata USL 21 e di liquidare in favore del medesimo le spese legali sostenute nel giudizio in esame, per un importo lordo di € 7.587,42=;
- di accreditare detti importi sul c.c. bancario intestato a favore del sig. M.S.;
- di dare atto che la spesa in argomento non risulta inclusa tra i debiti della situazione liquidatoria al 30.09.1996 della cessata USL 21, anni 1994 e precedenti, in quanto gli oneri per contenziosi insorti per fatti accaduti anteriormente al 31.12.95, determinati in via presuntiva, sono risultati sottostimati;
- di dare atto che le risultanze finali della situazione liquidatoria al 30.09.1996 relative alla cessata USL 21, anni 94 e precedenti, risultano rideterminate nella complessiva somma di € 101.920.104,32;
- di inviare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2 della L.R. n. 10/2006 accompagnato dal parere del Collegio Sindacale del 22/06/2016, che ne fa parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Antonella Carreras

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pier Paolo Pani

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
Dott.ssa Savina Ortu

Il Responsabile del Servizio avv. Paola Trudu

sm